



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



Publicato all'Albo Pretorio

Nr. _____/2026

dal _____

Ordinanza n. 17 / P.C. / TERR. del 14.04.2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, ai sensi dell'art.191 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Proroga dell'Ordinanza n. 20/P.C/TERR. del 10/10/2025.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la sua precedente Ordinanza Contingibile e Urgente n.20/P.C/TERR. del 10/10/2025, con la quale ai sensi dell'art.191 D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio fondamentale e garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale oltre a prevenire il pericolo per l'incolumità, (a sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che, la sua interruzione avrebbe determinato un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico e sociale, si è provveduto a:

- A) *ALLA IMMEDIATA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CON IL PRECEDENTE OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO OVVERO ALLA DITTA GF SCAVI S.R.L.;*
- B) *PER L'EFFETTO, ALL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN PAROLA, ALLA DITTA GREEN ATTITUDE S.R.L. CON SEDE IN PAGANI (SA), ALLA VIA MANGIONI 118 - P.IVA 06091020658 -, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE SIG. MARTONE FRANCESCO. L'AFFIDAMENTO SI INTENDE PER MESI SEI O PER QUELLA DIVERSA DURATA INFERIORE, QUALORA SI DEFINISCA LA GARA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CENTOLA COMPRESA LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA PRESSO LA FRAZIONE DI PALINURO, SALVO IL POTERE DI REITERA, IN CONFORMITÀ AL COMMA 4 DELL'ART.191 D.LGS. 152/2006;*

DATO ATTO che il Sindaco, ai sensi dell'art.191 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è legittimato a emettere Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, ossia:

1. *Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e*



Via T. Tasso n.13 - 84051 Centola (SA) ☎ 0974-370711 - c.f.: 84001790652
e-mail segreteria.centola@gmail.it pec: centola@pec.comune.centola.sa.it

urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. *Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.*

2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, le parole: "3 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";*

b) *dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015 previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori predetta data";*

c) *al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato".*

3. *Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.*

4. *Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.*

5. *Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione Europea".*

CONSIDERATO che:

- a seguito della richiamata Ordinanza n.20/P.C/TERR. del 10/10/2025 e stato stipulato con la ditta GREEN ATTITUDE S.R.L. con sede in Pagani (Sa), il contratto di Appalto in data 28/11/2025 Rep.5/2025 avente validità di mesi 6 (sei), con decorrenza dalla data di affidamento del servizio avvenuta in giorno 15/10/2025 e pertanto scadente il giorno 14/04/2026;
- che, all'art.1 del citato contratto di appalto viene stabilito che: *"l'affidamento temporaneo per MESI SEI, o per quella diversa durata, qualora si definisca la gara ordinaria, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica, all'interno del comune di Centola, compresa la gestione*

dell'isola ecologica comunale, sita in località Portigliola presso la frazione di Palinuro, **salvo il potere di reitera in conformità al comma 4 dell'art.191 D.lgs. 152/2006**";

▪ che ad oggi, non essendo ancora terminato da parte della CUC il procedimento di svolgimento della gara per l'affidamento del nuovo servizio pur nelle more dell'aggiudica provvisoria al nuovo operatore economico, in quanto sono ancora in corso le verifiche dei requisiti del soggetto/i aggiudicatari, si rende necessario come previsto dal **comma 4 dell'art.191 D.lgs. 152/2006** attivare il potere di reitera dell'Ordinanza n.20/P.C/TERR. del 10/10/2025 per mesi 3 (tre);

RITENUTO necessario che non è possibile, nelle more della definizione della gara ordinaria per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana, sospendere lo stesso affidato in precedenza con la citata Ordinanza Contingibile e Urgente n.20/P.C./TERR. del 10/10/2025, attesa l'esigenza di garantire sull'intero territorio comunale l'efficienza e lo svolgimento del servizio stesso ovvero di igiene ambientale e prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti. nonché ripercussioni sotto il profilo economico e sociale:

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 201/2022,

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

con la presente Ordinanza contingibile e urgente e poteri sostitutivi, ai sensi dell'art.191 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. ed in particolare al disposto del comma 4, atteso che risulta preminente al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio fondamentale garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che, la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti. nonché ripercussioni sotto il profilo economico e sociale:

- A) **LA REITERA PER MESI 3 (TRE) CON DECORRENZA DAL GIORNO 14/04/2026** DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN PAROLA, ALLA DITTA GREEN ATTITUDE S.R.L. CON SEDE IN PAGANI (SA), ALLA VIA MANGIONI n.118 - P.IVA 06091020658, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE SIG. MARTONE FRANCESCO.
- B) DARE ATTO CHE L'AFFIDAMENTO SI INTENDE PER **MESI TRE** O PER QUELLA DIVERSA DURATA INFERIORE, QUALORA SI DEFINISCA LA GARA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DEL NUOVO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CENTOLA COMPRESA LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA PRESSO LA FRAZIONE DI PALINURO, SALVO IL POTERE DI REITERA, IN CONFORMITÀ AL COMMA 4 DELL'ART.191 D.LGS. 152/2006;

DISPONE PER L'EFFETTO

1. di dare mandato agli uffici competenti per l'adozione di tutti gli atti, di natura gestionale, necessari e consequenziali alla presente Ordinanza, in coerenza con l'Ordinanza n.20/P.C/TERR. del 10/10/2025 e con il contratto d'appalto stipulato in data 28/11/2025 Rep.5/2025, nonché con tutti gli atti presupposti e collegati;



Via T. Tasso n.13 - 84051 Centola (SA) ☎ 0974-370711 - c.f.: 84001790652
e-mail segreteria.centola@gmail.it pec: centola@pec.comune.centola.sa.it

2. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario, in accordo con il Responsabile del settore LL.PP. - Ufficio Gestione Integrata Rifiuti, di assumere l'impegno di spesa scaturente dal presente atto;
3. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito web del Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali;
4. di provvedere alla notifica della presente:
 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - al Ministero della Salute;
 - al Ministero delle Attività Produttive;
 - al Presidente della Regione Campania;
 - all'Autorità d'Ambito di Salerno;
 - alla Prefettura di Salerno;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Centola;
 - alla Stazione dei Carabinieri Parco — Stazione di Pisciotta;
 - al Comando della Polizia Municipale di Centola;
 - Capitaneria di Porto - Circomare di Palinuro;
 - alla ditta Green Attitude S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Mangioni 118- P.iva 06091020658, in persona dell'amministratore Sig. Martone Francesco;

RENDE NOTO

che a norma dell'art.3, 4[^] comma della Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

dalla Residenza Municipale, li 14 Aprile 2026

IL SINDACO
Avv. Rosario Pirrone